

Parere del Revisore dei Conti

Verbale n. 04 del 24 luglio 2024

alla proposta di SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE ANNO 2024

Il giorno 24 luglio 2024 il sottoscritto Dott. Rag. Alain Barberi, Revisore dei conti del Comune di Gurro, nominato con delibera della seduta consiliare n. 17 del 30 ottobre 2021 ha preso in esame gli atti sottopostigli dall'Amministrazione per il parere di competenza per quanto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale fissato in seduta straordinaria per il giorno venerdì 26 luglio 2024.

Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), punto n.2, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n°3 del 02 febbraio 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Richiamato l'articolo 193 del TUEL: "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.";

visto l'articolo 175 comma 8 del TUEL laddove prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine previsto dalla legge.

ha proceduto all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sulla base della relazione della Responsabile dei Servizi Finanziari, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Il Revisore Unico, esaminata la documentazione predisposta dall'ente, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti dall'andamento generale delle entrate e delle spese nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, l'accantonamento risulta congruo, così come è stato quantificato in sede di bilancio di previsione. Il Revisore Unico raccomanda un attento monitoraggio del fondo, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed alla necessaria verifica da parte del Revisore stesso (deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 9 del 18/03/2016).

Il Revisore Unico, tutto ciò premesso:

- visto il parere favorevole della Responsabile dei Servizi Finanziari;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto capitale;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data dello 24/07/2024;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2024/2026;
- verificato che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in mancanza di aumenti di entrate di dubbia esigibilità, è stato confermato negli importi precedentemente determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

ESPRIME

parere favorevole sul permanere degli equilibri di bilancio anno 2024 -
ex. art. 193 del D.Lgs 18/08/2020 n. 267.

Letto, confermato, sottoscritto

Gurro, 24 luglio 2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Alain Barberi


